

Bologna, 04-03-2013
Alla cortese attenzione del
Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare e della pesca
Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte 16
00144 Roma

OGGETTO: DENOMINAZIONE DI VENDITA DEI PRODOTTI ITTICI APPARTENENTI AL
CAPITOLO 03 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Eurofishmarket Snc è una società specializzata nella ricerca, formazione ed informazione nel settore ittico ed è composta da un panel di tecnici e professionisti di alto profilo. Opera con Enti pubblici e privati per consulenze e collaborazioni e si fa portavoce di proposte e problematiche utili al miglioramento del settore suddetto.

L' art. 4 del D.Lgs. 109/92 impone una denominazione di vendita coincidente con quella prevista da norme nazionali o comunitarie, e solo nel caso in cui queste non esistano si può ricorrere a criteri suppletivi come la denominazione merceologica, quella definita da usi e consuetudini e denominazione di fantasia.


Nel caso dei prodotti ittici la norma comunitaria che impone la denominazione commerciale obbligatoria esiste ed è il Reg. CE 104/2000 così come applicato dal Reg. 2065/2001, ai quali è data applicazione in Italia dal DM del 27 marzo 2002 (e successive modifiche ed integrazioni).

Pertanto la denominazione di vendita dovrebbe coincidere con la denominazione commerciale prevista dall' allegato A del decreto ministeriale, con la precisazione che il campo di applicazione del Reg. 2065/01 è limitato ai prodotti inclusi nel capitolo 03 della nomenclatura combinata (allegato I del Reg. 861/2010).

Essendo state emanate dalla DG Pesca circolari che contraddicono tale lettura della normativa chiediamo gentilmente chiarimento a riguardo

Nell'attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti

Eurofishmarket Srl
Direttore



Dott.ssa Valentina Tepedino
Eurofishmarket S.n.c.
Di Valentina e Giulio Tepedino
info@eurofishmarket.it
www.eurofishmarket.it
cell.: 338/3148120